

I riscatti ai fini pensionistici degli iscritti ai Fondi Esclusivi

RISCATTO DI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI

L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 estende, a **tutti** gli iscritti all'INPDAP, la normativa già vigente nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, in materia di riscatto dei corsi universitari di studio.

Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ossia:

- a) diploma universitario (cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- b) diploma di laurea (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- c) diploma di specializzazione (che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni);
- d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Cosa cambia rispetto al passato?

- Per le domande presentate dal 12 luglio 1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati mediante riscatto indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempre che sia stato conseguito il relativo titolo.
- La valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione all'Università e non più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea.
- Se il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, risulta titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, ha facoltà di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto.
Condizione essenziale è che i periodi richiesti non devono risultare già riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda ma anche negli altri regimi previdenziali esistenti.
- La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per una parte del periodo di durata del corso, nonché per due o più dei corsi legali sopra indicati a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli.

Si ricorda che

Prima dell'entrata in vigore del Dlgs 184/1997 la facoltà di riscattare gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari era consentita solamente se la laurea o il corso universitario fosse stato titolo richiesto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Inoltre, il periodo veniva determinato dalla data di conferimento della laurea e procedendo a ritroso fino a coprire la durata legale del corrispondente corso di studi.

RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

L'art. 3, comma 1, del Dlgs 184/1997 estende, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi la facoltà di riscatto di periodi di lavoro effettuati all'estero che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 2-octies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.114.

- L'anzidetta facoltà può essere esercitata anche per periodi di lavoro effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
- Il riscatto va effettuato con onere a carico dell'assicurato nella misura intera e non più nella misura ridotta del 50 per cento.
- La possibilità di riscatto con onere a carico degli interessati riguarda tutti i periodi di lavoro prestati all'estero, che non siano altrimenti valorizzabili in uno degli ordinamenti previdenziali italiani nei quali l'assicurato risulti iscritto.

N.B.: con l'emanazione del Regolamento n. 1606/98, entrato in vigore il 25 ottobre 1998 (G.U.C.E. L.209 del 25 luglio 1998), anche per i pubblici dipendenti viene consentita la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunità europea, ai fini dell'acquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni.

Dalla data predetta (25.10.1998...) viene così meno la necessità/possibilità del riscatto oneroso per la valutazione di tali periodi prestati nei paesi della Unione Europea (*Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia e, dal 1° maggio 2004, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia Ungheria, Cipro, Malta*), della S.E.E. (*Islanda, Norvegia, Liechtenstein*) nonché, dal 1° luglio 2002, con la Federazione Svizzera (*ved. tabella*).

La facoltà (del riscatto) rimane per i paesi esteri **non** aderenti alla U.E. e alla S.E.E.

RISCATTO PERIODI DI INTERRUZIONE – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997, consente di riscattare:

- a) periodi di sospensione o di interruzione dal rapporto di lavoro se previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali intervenuti successivamente al 31 dicembre 1996. A titolo meramente esemplificativo si possono citare le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari (in alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, applicando le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1993, n. 47).
- b) periodi di aspettativa per "ricongiungimento al coniuge all'estero" concessa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n.333¹ (sempre che gli stessi non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa)

¹ Sulla base di quanto disposto dalla Legge 11.2.80, n. 26 (artt. 1 e 2) il dipendente statale il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in **aspettativa senza assegni** qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare

- a. Per la SOLA fattispecie l'esercizio della facoltà di riscatto può riguardare anche periodi di aspettativa effettuati prima del 1° gennaio 1997, fermo restando che qualora la domanda di riscatto sia stata presentata anteriormente, verrà d'ufficio differita a tale data.
- b. Per tutti i casi per i quali non trova applicazione la **legge n. 26/1980**, come integrata dalla legge n. 333/1985, si ricorda che, i periodi di aspettativa concessi dopo il 31 dicembre 1996 sono riscattabili nella misura massima di tre anni, come previsto dall'**art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564**.

Riscatto.....

- ✓ **periodi di formazione professionale, di studio o di ricerca**
- ✓ **periodi di corsi professionali**

Particolare attenzione deve essere rivolta a queste fattispecie in quanto può ingenerarsi "confusione di termini".

Il decreto legislativo n.564 del 16/9/1996 ha introdotto varie disposizioni che consentono la copertura assicurativa, tramite il riscatto oneroso o i versamenti volontari, di una serie di periodi non coperti da altra contribuzione, tra le quali il riscatto di periodi di **formazione professionale, di studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro** (articolo 6).

I periodi richiamati dall'art. 6 che possono formare oggetto di riscatto, se privi di copertura assicurativa, sono quelli finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che questo sia stato anche conseguito.

L'esatta individuazione dei corsi professionali di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa doveva avvenire con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – **ad oggi NON ancora emanato (!)** (ved. art.6 D.Lgsv. n.564/1996)

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti destinatari delle disposizioni in argomento, sono gli iscritti all'A.G.O. o ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva (dipendenti pubblici) e, quindi, anche ad uno dei Fondi sostitutivi amministrati dall'Istituto (Telefonici, Elettrici, Dazieri e Volo).

servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

La legge 25.6.85, n. 85, n. 333 estende la medesima facoltà anche ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

Tali periodi potranno essere recuperati, in tutto o in parte, previa domanda di riscatto da prodursi, da parte dei soggetti interessati, presso la gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.

PERIODI RISCATTABILI

Tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto, previsti dai diversi articoli del decreto n.564, devono collocarsi in epoca **successiva al 31 dicembre 1996**.

NORME GENERALI

La facoltà di richiedere un riscatto ma è necessaria la domanda dell'assicurato perfeziona il diritto solo dopo il versamento dell'onere, che deve essere calcolato riserva matematica ex art. 13 della 1962 e successive modificazioni.

ATTENZIONE.....

La questione, però, non deve essere confusa con “... i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano” di cui all'art.8/1° comma lett. b) della Legge 8 agosto 1991, n. 274 afferente gli iscritti agli ex II.PP. (CPDEL-CPI-CPS-CPUG) ([ved. Art.8 Legge n.274/1991](#)).

In questa fattispecie, infatti, a specifiche condizioni, i periodi di formazione professionale possono essere riscattati e quindi valorizzati ai fini pensionistici.

Nel merito l'INPDAP, modificando parzialmente precedenti disposizioni, ha recentemente chiarito alcuni aspetti:

- a) il possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore è indispensabile per poter riscattare ai fini pensionistici i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale;
- b) tale riscatto è riservato agli iscritti agli ex istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug);
- c) è esercitabile a condizione che il titolo di studio sia stato rilasciato da scuole o da istituti scolastici riconosciuti.

Il requisito del titolo di studio

Con informativa n. 2941/1998 l'Inpdap ha illustrato le procedure di riscatto per varie ipotesi di titoli di studio (diploma di ostetricia, diploma di infermiere professionale, diploma universitario in scienze infermieristiche, diploma di vigilatrice di infanzia ecc.).

Tra l'altro, ha disposto i requisiti necessari, che devono essere posseduti congiuntamente, per la praticabilità del riscatto nelle altre ipotesi di titoli di studio, facoltà possibile dal 10 settembre 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 274/1991):

- a) il relativo diploma sia titolo prescritto per il posto ricoperto;
- b) il corso di cui si chiede il riscatto sia di durata superiore a un anno;
- c) il corso sia stato frequentato dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore. L'istituto di previdenza precisava che 'quest'ultimo requisito andrà verificato effettuando apposita istruttoria, non al richiedente, ma direttamente alla scuola che ha rilasciato il titolo, al fine di verificare se il diploma di istruzione secondaria superiore sia richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione al corso di studio oggetto di riscatto'.

Il nuovo indirizzo INPDAP

Da parte di alcune sedi territoriali sono state chieste ulteriori precisazioni in merito al terzo requisito e, in particolare sollevando alcune perplessità, su come e quando procedere alla verifica, nel caso di personale pubblico iscritto agli ex istituti di previdenza.

L'Inpdap, modificando il precedente orientamento, chiarisce che, per tale verifica, *è necessario accertare che il richiedente sia in possesso di precedente titolo di istruzione secondaria, a prescindere che il titolo stesso sia richiesto per l'accesso alla scuola.*

Vai a:

1. [stralcio Circolare INPDAP 27.12.1997, n. 61](#) contenente indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri di riscatto in questione
2. [stralcio Circolare INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9](#)

